

GAL ALTO BELLUNESE



REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Approvato dall'Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese con delibera n. 23 del 21 ottobre 2020

1. Premessa

Il presente documento è uno strumento che permette di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività.

Il Regolamento tiene conto dei seguenti aspetti:

1. La natura giuridica del GAL Alto Bellunese in quanto associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica e iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto;
1. Le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 42 del D. L. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
2. Le finalità dell'Associazione e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle afferenti l'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi dell'art. 3 dello statuto del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;
3. Il regolamento (CE) 966/2012;
4. Il regolamento (CE) 1303/2013 art. 5 lettera d) e art. 34 comma 3 lettera b);
5. Le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento;
6. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR 2014/2020, si fa riferimento alla DGR del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i.

2. Finalità del Regolamento

Le finalità del presente regolamento sono:

1. dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL, nel contesto dell'attivazione della strategia di sviluppo locale e delle singole Misure/Azioni e nelle procedure di selezione del personale, nonché nelle altre strategie che il GAL gestisce;
2. garantire che, in sede di selezione degli interventi/domande di aiuto, i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla medesima selezione;
3. garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

3. Definizione di conflitto di interesse

Conflitto di interessi nella fattispecie configurabile in tutti i casi in cui un soggetto investito della capacità di svolgere un'attività amministrativa funzionalizzata sia anche portatore di un interesse privato correlato con quella attività.

4. Ambito di applicazione (Ambito Oggettivo)

Il presente regolamento si applica e si estende all'operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

Gli ambiti in cui si ritiene possibile l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto d'interesse sono i seguenti:

1. processi decisionali relativi alla selezione e di approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell'ambito della programmazione regionale di riferimento (PSR per il Veneto), attraverso le diverse formule di attuazione previste, nonché di quelli previsti da altri progetti comunitari attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento e nell'ambito di altre strategie gestite dal GAL.

2. procedure di affidamento di servizi, forniture e consulenze;
3. procedure di selezione di personale;
4. processi decisionali svolti da Commissioni tecniche dove è prevista la rappresentanza del GAL. In particolare nell'ambito del PSR Veneto 2014/2020 è prevista la Commissione Tecnica GAL – Avepa, che ha il compito di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
5. attuazione e gestione del PSL e di altre strategie o progetti da parte del personale in organico al GAL;
6. la fase relativa alla revisione, al controllo in loco e al controllo ex post di progetti, essendo di competenza dell'organico pagatore non viene identificata quale fase a rischio per il GAL.

5. Categorie di soggetti interessati (Ambito Soggettivo)

In riferimento alla natura giuridica, all'assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedurali e le potenziali situazioni di conflitto di interesse, si possono identificare le seguenti categorie di soggetti interessati:

- a. Componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Personale del GAL;
- c. Consulenti esterni;
- d. Rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni Tecniche GAL/AVEPA).

6. Situazioni di potenziale conflitto di interesse

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse, nelle quali i soggetti interessati possono incorrere, sono le seguenti:

1. Titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;
2. Compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale, nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL o anche nell'ambito di altre strategie che il GAL gestisce;
3. Prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale, nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL o anche di altre strategie che il GAL gestisce;
4. Adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale, nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL o anche nell'ambito di altre strategie che il GAL gestisce, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
5. Partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

7. Misure di prevenzione adottate

Per ogni categoria di interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di situazioni di conflitto di interesse:

a) Componenti del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo aventi un interesse diretto nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi/progetti, ad affidamenti di servizi e forniture, alla selezione del personale, sono tenuti a:

- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;
- astenersi dalla partecipazione alla discussione e/o alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori. In tal caso i componenti

interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere. I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

b) personale del GAL

In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

- il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica di altro GAL;
- il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL o da altre strategie che il GAL gestisce. In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (DM funzione pubblica del 28/11/2001 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10/04/2001) è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i dipendenti sono tenuti a:

- astenersi dalle attività di cui è stato incaricato;
- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;

In tal caso il Presidente provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL o da altre strategie finché è in corso il contratto con il GAL.

Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i dipendenti sono tenuti a:

- astenersi dalle attività di cui è stato incaricato;
- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;

In tal caso il Presidente e il Consiglio direttivo valuteranno la possibilità di attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni Tecniche

Per quanto concerne la Programmazione UE del FEASR 2014/2020, le disposizioni previste dal PSR Veneto e dagli Indirizzi Procedurali Generali (GDR n. 1937/2015) definiscono modalità, ruoli e funzioni anche ai fini dell'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni relative all'attuazione della strategia GAL/PSL.

In particolare è prevista l'attivazione della Commissione Tecnica GAL/AVEPA, composta da due rappresentanti del GAL e da due rappresentanti di Avepa. La Commissione, presieduta da un rappresentante del GAL, ha compiti specifici di verifica e validazione della fase istruttoria delle proposte tecniche e di predisposizione della graduatoria.

Ciascun Componente della Commissione è tenuto a verificare, per la propria posizione l'assenza di conflitto di interesse in relazione alle attività previste.

La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti è registrata nell'ambito del verbale della Commissione.

E' fatto obbligo a ciascun componente della Commissione di informare immediatamente il Presidente della possibile sussistenza di conflitto di interessi diretto o indiretto non appena rilevata la situazione.

Si rimanda alle disposizioni che regolamentano l'attività della Commissione Tecnica GAL-AVEPA (Decreto n. 11 del 02/12/2016) per quanto riguarda:

- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;

- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di interessi.

Le medesime disposizioni si intendono valide anche per le Commissioni istituite nell'ambito di altre strategie che il GAL gestisce.

8. Divieti

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dal PSL e da altre strategie è vietato l'affidamento di incarichi diretti a soggetti, in qualità di consulenti o fornitori, che siano consiglieri del GAL; ai coniugi, ai parenti e agli affini entro il 4 grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.

9. Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo in merito a potenziali situazioni di conflitto d'interesse di cui ne abbia avuto comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito.